

BOLL. Com tal nome s'indemalranda
le lettere l'antichità spaventa. In d'antichi el d'el

Sommo Pontefice, colle quali intima una legge, pubblica una costituzione, o accorda una grazia di provvista di beneficio, o dispensa matrimoniale in seguito ad una supplica fatta dal petente, che viene sottoscritta con varie formule dello stesso Pontefice. La parola deriva dal latino *bullare*, cioè, *suggellare le lettere*, ovvero dalla forma rotonda del suggello, simile all'antica *Bolla dei latini* (*Vedi*). Esse corrispondono agli editti, alle lettere patenti, ed alle provvisioni de' principi secolari.

§ I. Sigillo della Bolla.

Le Bolle si spediscono dalla cancelleria con un sigillo di piombo pendente da una funicella bianca, ovvero gialla e rossa, che è di canape nelle Bolle comuni di canonici, dispense matrimoniali, e di seta nelle Bolle di provviste di vescovati, abbazie, e concistoriali, ed in tutte le Bolle di maggior importanza ec. Esse si scrivono in latino sopra una rozza pergamena con carattere gotico o longobardico, ch'era in costume nella Francia a' tempi, ne quali i Papi risiedevano in Avignone, senza linea, senza punto, senza dittonghi ec. Quel sigillo rappresenta da una parte le teste di s. Pietro e s. Paolo, e dall'altra il nome del Papa regnante. Polidoro Virgilio è di opinione, che Stefano III, del 768, sia stato il primo ad usarlo siccome autentico segno della Bolla; però non mancano autori, che ne vogliono il principio da Silvestro I, del 314. (*V. SIGILLI PONTIFICII*). Prima si custodiva nel palazzo vaticano; ora per concessione del Pontefice Pio VII è stato trasportato nel palazzo della cancelleria apostolica, ove si custodisce tanto gelosamente, che incorre nella

pena di scomunica chiunque volesse entrare nella custodia senza permesso del Piombatore. Anticamente l'ufficio di bollare spettava a due frati conversi dell'Ordine cisterciense, che perciò erano detti *fratres de plumbo*, ovvero *fratres plumbi*. Questa mansione passò di poi a' chericci ed a' secolari, e divenne anche ufficio vacabile; quindi quelli, che lo esercitavano, allorchè nella processione del *Corpus Domini* doveano intervenire cogli ufficiali di cancelleria, portavano l'abito de' conversi cisterciensi. Che se tali persone erano semplici laici, conservavano tuttavia la denominazione di *frati del piombo*, come lo fu di Guglielmo della Porta, autore del celebre deposito di Paolo III in Vaticano. Il sigillo delle Bolle non fu sempre colla incisione, che abbiamo descritta; il Fioravanti (*Antiq. romanor. Pontif. denarii*) ne riporta uno di Clemente VII colla sola testa di s. Pietro, ed un altro dell'istesso Pontefice con amendue le teste degli apostoli e l'iscrizione S. P. A. S. P. E. ALMA ROMA. Alcuni Papi invece delle sacre immagini usarono anche l'altra iscrizione PAPA, ovvero AVREA ROMA.

§ II. Formula nel principio, e data delle Bolle.

Le Bolle cominciano nella prima linea colla formula: *Gregorius Episcopus servus servorum Dei, ad futuram* ovvero *perpetuam rei memoriam*. Queste ultime parole però non vengono adoperate che nelle Bolle riguardanti cose perpetue: nelle altre dirette a' particolari, si comincia: *Gregorius Episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio. N. N. presbytero romano familiari nostro*, ovvero v. g. *Canonico Ecclesiae*

sancti Joannis Lateranensis de Urbe, salutem et Apostolicam Benedictionem. Terminata poi la Bolla si chiude colla data che, giusta la regola XVI della cancelleria deve stendersi tutta in lettere; quindi si scrive, p. e. *Datum Romae apud s. Petrum*, ovvero quella basilica presso cui abita il Papa, *Anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo quadragesimo, Kalendis februarii, Pontificatus nostri anno decimo.* Al qual proposito deve osservarsi, che questa data indica il giorno primo febbrajo dell'anno 1841, perchè cominciando la data delle bolle dalla incarnazione, il nuovo anno principia a' 25 marzo, e non al primo gennaio, che sarebbe a *Nativitate*. Il costume però di contare gli anni dall'Incarnazione non fu sempre usato dalla Santa Sede. Nei primi secoli gli anni si contavano come si usava in Roma da' consoli. Infatti Leone I, nel 446, così terminò le sue lettere: *Kalend. novembris Alipio V. C.* e nel 452, *Kalendis aprilis, Opilione V. C.*; e Gelasio I, nell'anno 496: *Kalendis februarii, Victore, viro clarissimo, consule.* Nella stessa maniera, e per molto tempo, contavano gli anni dagli imperatori, tenute le indizioni istituite, per consentimento degli eruditi Puvino o Petavio, da Costantino il Grande. Son esse il computo del corso di quindici anni, terminato il quale se ne comincia un altro. Ebbero principio a' 24 settembre 312. Però la Chiesa, avendole ammesse, non cominciò il computo dal settembre, ma sibben dal gennaio. Il primo Papa, che abbia adottato questo costume, fu Pelagio II, creato nel 578, nelle cui Bolle si legge: *Datum Kalendis martii, Indictione V.* Tale esempio venne

imitato dai lui successori, che si conformarono sino all'anno primo del secolo XV, nel quale fissarono l'indizione Pontificia al giorno di Natale, che dà principio all'anno romano ecclesiastico. Rispetto poi all'epoca in cui abbia avuto principio il metodo di contare gli anni dalla Incarnazione, ella è cosa dagli eruditi non precisamente stabilita. È certo che Dionisio Esiguo, di nazionne scita, monaco ed abate in Roma, nel 527, principiò il ciclo pasquale per novantacinque anni, incominciandoli da' 25 marzo, e chiamandoli dall'Incarnazione; ma è altresì vero che il di lui computo non fu subito abbracciato; ed infatti le lettere di s. Gregorio I, del 590, sono segnate coll'indizione costantiniana. Il Mabillon (*De re diplom.* lib. II, c. 25), osserva che alcune Bolle di Leone IX, sino dalla sua elezione successa nel 1049, portano la data *Dall'Incarnazione*; così eziandio quelle de' successori Vittore II, Stefano X, Nicolò II, Alessandro II, Gregorio VII e Vittore III. Il Pagi ne rammenta alcune altre de' susseguenti Pontefici: ma il Riganti ricorda un diploma di Giovanni XIII, indirizzato nel 969 all'arcivescovo di Benevento Landolfo, sottoscritto cogli anni dall'Incarnazione. Sembra quindi che l'epoca fissare si possa circa il X secolo. A ciò si aggiunga il diploma del suddetto Giovanni XIII, esistente nel *cronico verdunense*, presso il Labbé *Biblioth. mss.* pag. 136, tom. I, il quale è sottoscritto in questi termini: *Datum Indictione XIV, anno ab Incarnatione Domini nongentesimo septuagesimo primo.* Per la qual cosa ben apparisce che Eugenio IV del 1431, il quale dal Middelburgo si vorrebbe istitutore di

quel computo, non poté esser che ristauratore dell'uso, il quale per qualche tratto di tempo s'era interrotto. Perciò poi che spetta all'uso di notare nelle Bolle anche l'anno del Pontificato, vedi l'articolo di questo titolo. L'eruditissimo Cenni sopra quanto abbiamo finora detto ci manda siccome certe le conclusioni che noi qui, siccome cosa utilissima, riportiamo: 1. Le Bolle dal secolo VII fino al XV, e le sole lettere segrete si scrivevano *sub Annulo Piscatoris* soltanto; 2. a tutte le lettere Pontificie, senza escludere le segrete, prima anche del 1000, fino all'enunciato secolo XV, fu comune il principio: *N. Episcopus servus servorum Dei*; 3. fino alla metà del secolo X in nessuna Bolla si deve trovar l'anno della Incarnazione; 4. sino a' tempi di Eugenio IV gli anni della incoronazione ponevansi a nome del cancelliere, non del Pontefice; perciò trovansi sempre: *ss. Domini Nostri N. anno etc.*; ma da quell'epoca in poi gli anni si scrivono a nome del Pontefice, sebbene si spediscono le Bolle in cancelleria; quindi si legge: *Pontificatus Nostri anno N. etc.*; 5. I Pontefici numerarono gli anni del Pontificato loro dal secolo XII, verso la fine, e niente prima.

§ III. Legittimità delle Bolle.

Per conoscere poi la legittimità delle Bolle, la Chiesa, in cap. *Licet, de Crim. falsi Decretal.* lib. V, tit. 20, ne somministra co' seguenti termini le caratteristiche non dubbie, per cui si possano a colpo d'occhio riconoscere, e son queste: *Forma, stylus, filum, membrana, littera, sigillum.* Anzi rispetto al sigillo fu sempre così gelosamente riguardata la cosa, che Innocenzo III, avendo-

ne fatta una qualche novità nella incisione, volle con lettera circolare darne parte a tutti gli arcivescovi, vescovi ed altri prelati della Chiesa, aggiugnendo, che laddove nel sigillo vi mancasse la impressione delle teste de' ss. Apostoli, fosse la Bolla riguardata siccome illegittima, e nullo il di lei contenuto. Quella lettera si legge nel Baluzio, t. I delle sue opere, e nel Mabillon, *De re diplom.* p. 63. Lo stesso venne anche ripetuto da Innocenzo IV, del 1243. Ma la frode di Clemente VII anti-papa contraffacendo le Bolle, pose in necessità il legittimo Pontefice Urbano VI, del 1378, di procurare alle vere e legittime un altro carattere per cui ne venisse assicurata la fede. Scrisse quindi a tutti i vescovi, che prima di dare esecuzione alle Bolle Pontificie istituissero sopra di esse un serio esame, e le facessero munire colla firma de' principi, cioè fu appellato il *Regio exequatur* (*Vedi*). Sebben poi, cessato il falsificatore, cessasse anche il bisogno di questa nuova cautela, vollero i principi che la si tenesse in vigore anche in appresso, ed anzi mostrarono su questo punto tutta la gelosia. Sono celebri le rimostranze fatte sopra di ciò da molti Papi, ed anche dai Cardinali e specialmente dal Belluga con Filippo V, e dall'Althan con Carlo VI. *V. Zaltwein, Princ. jur. Eccles.* tom. I, pag. 377. Affin poi di togliere l'abuso introdotto di pubblicare le Bolle, delle quali non ispettava al concistoro l'approvazione, senza la sottoscrizione del Pontefice, Clemente XII stabilì, che le prime minute di esse Bolle, le quali vengon fatte dall'uffizio degli abbreviatori di Parco maggiore (*Vedi*), fossero munite del Ponteficio chirografo.

Le prime minute vengono stese dopo che il Pontefice, con apposita formula (*V. DATERIA APOSTOLICA*), ha sottoscritto la supplica per la Bolla stessa. Quella supplica sottoscritta si chiama *segnatura* o *sottoscrizione*, e forma l'appoggio della Bolla per modo che, nel caso di discrepanza o d'omissione, la segnatura è quella che fa fede. Essa, a differenza della Bolla, è scritta in carta semplice.

§ IV. In che differisca la Bolla dal Breve.

La Bolla differisce dal breve in quanto ch'essa, 1. viene spedita dalla cancelleria Apostolica sotto il descritto sigillo di piombo, ed il breve al contrario dalla segreteria detta dei brevi, e sotto l'anello pescatorio (*Vedi*); 2. è scritta in pergamena scura, rozza e con carattere antico, siccome abbiain detto, ed il breve in carta pergamena fina, e bianca con caratteri latini; 3. porta la data dell'anno dalla Incarnazione, ed il Breve dalla Natività del Signore; 4. comincia colle parole al principio della riga: *Gregorius episcopus servus servorum Dei*, ed il Breve ha nel mezzo, come per titolo: *Gregorius Papa XVI*. Altre differenze ancora vi sono tra le quali è quella che i brevi sono sottoscritti dal Cardinal segretario de' brevi, e le Bolle da diversi officiali della cancelleria Apostolica. Però esse non sono di tutta principalità, e possono vedersi nel Reiffenstuel lib. I, *Decret. tit. 2, § 1, n. 19* e seg. nel De Luca *Card. Relation. Rom. Curiae*, discurs. 7, nel Gonzal. ad Regul. 8 Cancellarie.

§ V. Diversità de' nomi delle Bolle.

Le Bolle hanno diversa denominazione, secondo l'oggetto per cui si

spediscono, o le diverse formule colle quali sono concepite, o la differenza degli officiali, che presiedono alla loro spedizione. Quindi si appellano:

I. *Bolle per via di Curia* quelle, che il Papa ordina con *moto proprio*, e riguardano l'orbe cattolico. La minuta di queste si fa dall'abbreviatore di curia (*Vedi*); non pagano tasse ai collegi de' vacabilisti, sono sottoscritte dai Cardinali pro-datario e segretario de' brevi, ed i loro registri sono conservati nella segreteria de' brevi. Le sole bolle della canonizzazione sono sottoscritte da tutti i Cardinali presenti in Curia secondo l'ordine della loro anzianità. Riguardo al loro timbro, o sigillo particolare se ne tratta all'articolo *CANONIZZAZIONI. V.*

II. *Bolle per via secreta* quelle, che si spediscono a favore di certe persone, come sarebbero i prelati palatini, i parenti de' Cardinali, gli uditori di rota ec. Sono esse esenti dalle tasse comuni, e la minuta si fa dal sostituto della somministrazione Apostolica; sottoscrivonsi dal Cardinal vice-cancelliere, ed anche i loro registri sono conservati nella segreteria de' brevi.

III. *Bolle comuni*, dette per *Cancellaria* quelle, che sono rivedute dagli abbreviatori di Parco Maggiore (*Vedi*), e sono sottoscritte da essi e dai vacabilisti a cui si paga la tassa. È qui da avvertirsi, che anticamente nelle bolle appresso la sottoscrizione del Papa eravi la cifra *Bene-Volente*, che riporta il Crescimbeni, *Storia di s. Gio. a porta latina* p. 258. Tal formola si apponeva in tutte le Bolle, come leggiamo nel *Hierolexicon* del Macri, ma s. Leone IX fu il primo a variarne l'uso, comprendendola in un monogramma grande, in mezzo del quale eravi la croce

col nome del Papa, ed in giro, queste parole: *Misericordia Domini plena est terra. V. Mabillon, de re diplom. tab. 50*, e Du Cange in *Gloss.*

IV. *Bolle in forma gratiosa* quelle, nelle quali il Papa dirige la sua lettera al provvisto del beneficio provvedendolo di esso. Che se invece la lettera fosse diretta a tre persone, chiamate giudici esecutori, affinché essi diano il possesso del beneficio, allora chiamasi Bolla *in forma gratiosa Tribus Judicibus*.

V. *Bolle in forma commissaria* quelle, che si dirigono o al vescovo, o al suo vicario perchè accordino la provvista del beneficio, verificata qualche circostanza.

VI. *Bolle in forma dignum* quelle, le quali cominciano con tal parola, e con esse si commette al vescovo di conferire un beneficio, dopo però che avrà esaminato il provvisto e riconosciuto degno di possederlo.

VII. *Bolle in forma rationi congruit* quelle, che il Pontefice rilascia in vigore di una supplica segnata dal suo predecessore. Chiamansi in tal modo perchè il proemio di tali Bolle comincia dalle dette parole.

§ VII. Per quali beneficii si domandino le Bolle.

Tutti i benefici riservati alla Santa Sede in vigore delle regole di cancelleria e di altre costituzioni apostoliche, debbono ottenersi per via di Bolla, ancorchè la loro rendita non giunga a ventiquattro ducati d'oro di camera. Soltanto i benefici semplici, che non superano tre ducati, i canonici che non superano sei ducati, e le parrocchie che non ascendono ad otto ducati, sono esenti dalla spedizione di Bolla;

ma si dà il possesso al provvisto in forza della sola supplica segnata dal Papa.

§ VIII. Semi-Bolle o mezze Bolle.

Si dicono Semi-Bolle o mezze Bolle quelle, che i Pontefici spediscono nell'intervallo tra la loro elezione e la coronazione. Chiamansi con tale appellazione perchè il bollo, di cui van munite, rappresenta soltanto mezza impressione, cioè le sole teste degli apostoli, perchè il nome del Papa non vi si appone al di dietro se non sia egli prima solennemente coronato. In quel caso eziandio varia la formula nella data, e si scrive: *a die suscepti apostolatus officii*, ovvero, se la coronazione venisse differita per notevole tempo: *Datum suscepti a Nobis Apostolatus officii, anno . . .* invece dell'assoluta formula: *Datum Pontificatus nostri anno . . .* Il solo Urbano VIII fece eccezione a questa regola. Egli, essendo eletto a' 6 agosto 1623 e coronato a' 29 settembre dello stesso anno, prima della coronazione spedì tre Bolle coll'assoluta intitolazione di *vescovo*, invece che *eletto*, e colla data assoluta del Pontificato. Così apparisce dal Bollarario e dal Card. Petra, *Comment. ad Const. Gelasii I*, tomo I, § 3. Anzi quel Pontefice ordinò, che gli anni del suo Pontificato si computassero dal giorno della sua asunzione alla cattedra apostolica, e non dalla coronazione. Ciò fu eseguito nella segreteria de' brevi, nella dateria, ma non nell'altra segreteria de' brevi a' principi, dove o per inavvertenza, o per mancanza di notizia dell'ordine si continuò a computarli dal giorno della coronazione. A questo proposito, colla

Bolla *Cum esset*, presso il Bollario Romano tomo VI, part. I, emanata a' 15 dicembre 1633, rinnovò l'ordine e dichiarò, che a ciò nulla ostava se in alcuni brevi si trovava il computo dalla coronazione piuttosto che dal dì della creazione.

Sul chiamarsi poi *eletti* invece che *vescovi* prima della coronazione, troviamo che non sempre fu seguita la medesima regola. Sembra che si dicessero *vescovi*, se al momento della elezione fossero fregiati dell'episcopale carattere. È certo, che ne' secoli VI e VII, ne' quali dall'ordine de' diaconi e de' preti erano comunemente tolti i Pontefici, usavano la seguente formula: *N. Electus, futurusque per Dei gratiam Apostolica sedis Antistes*. V. Natale Alessandro *Histor. eccles. sæcul. VI*, p. 1, c. 6. Così Paolo I, eletto nel 757, scrivendo a Pipino re di Francia si chiama: *Paulus Diaconus et in Dei nomine electus sancte sedis Apostolicæ* (Labbé tomo V. *Concilior.* col. 1675), e prima di Paolo I, il Papa s. Benedetto II, del 684, s'era intitolato: *Benedictus presbyter et in Dei nomine electus sancte sedis Apostolicæ*. Labbé loc. cit. col. 1278. Al contrario Gregorio VII, del 1073, in dodici lettere si appella: *Gregorius Romanus Pontifex electus*. Bacci *Storia di Viterbo*, pag. 430. Gregorio X, eletto nel 1271, scrivendo a Filippo III re di Francia, si nomina: *Gregorius episcopus servus servorum Dei*; ma si sottoscrive: *suscepti a Nobis apostolatus officii, anno primo*. Campi *Histor. eccles. placent.* pag. 410, Baronio ad ann. 1273. Martino V fece anch'egli lo stesso, osservando però la consuetudine sottoscrittione delle mezz-bolle. Pagi, *Gest. Rom. Pontif. in Vita Martini V*, n. 3. Vescovo si chiamò

dopo lui anche Urbano VIII, di cui sopra parlammo.

§ IX. Bolle per condanna di errori.

Quelle Bolle, che il Pontefice spedisce a tutti i vescovi cattolici per condannare le proposizioni eretiche, ecc. sortirono anche il nome di *Costituzioni*. In esse il Papa dichiara quali sieno le proposizioni ch'egli condanna, ed a ciascheduna, ovvero in generale a tutte, il che dicesi *in globo* (*V. CONDANNE IN GLOBO*), applica le censure, che le qualificano siccome eretiche, scismatiche, ecc.

Di queste Bolle ne abbiamo in gran numero: imperocchè la Santa Sede sempre vigile nella custodia del sacro deposito della fede, all'insorgere di qualche sacrilega voce autrice di falsità, ben si fece con solenne condanna a smascherarne la frode e con apposite lettere ad istruire nella verità le commesse agnelle. Troppo lungo però sarebbe voler parlare distintamente di ognuna; rimettiamo quindi l'erudito lettore ai Bollarii (*Vedi*). Tali costituzioni hanno forza di legge, e diventano dogmatiche subito che il Papa, siccome giudice inappellabile e supremo negli argomenti di fede, a cui in particolar modo da G. C. fu affidato quel sacro deposito, *pasce oves meas. ... pasce agnos meos. ... rogabo pro te ne deficiat. ... et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. ...*, colla pienezza della sua autorità le diffonde per l'universo. Non è però del nostro lavoro il confutare le opinioni in contrario, assai bene combattute da tutti i sani teologi.

§ X Bolla in Cena Domini.

Questa Bolla sortì il suo nome dal leggerla che si faceva in ogni

anno nella feria V in *Cena Domini*. La cerimonia si praticava nella loggia della basilica vaticana alla presenza del Pontefice, del sacro Collegio e della corte romana: la lettura poi della Bolla si faceva in latino da un uditore di rota, ed in italiano da un Cardinale diacono. Terminata che fosse, il Papa dalla loggia gettava nella sottoposta piazza una torcia di cera gialla accesa. Alcuni autori pensano che i principii di quella Bolla si debbano a Martino V, del 1420, altri a Clemente V, e fino a Bonifacio VIII. Il Papa Giulio II, nel 1511, decretò che costea Bolla avrebbe avuto forza di legge, e Paolo III si riservò, nel 1536, l'assoluzione dalle censure fulminate nella medesima. Pio V emanò lo stesso editto che Giulio II, e si riservò, come Paolo III, tutti i casi riservati in essa Bolla, in maniera che nessun sacerdote potrebbe darne l'assoluzione fuorchè nel pericolo di morte. I principali articoli, ivi racchiusi, sono la eresia e la protezione accordata agli eretici, la falsificazione delle Bolle e delle altre lettere emanate dalla Santa Sede, i cattivi trattamenti esercitati contro i prelati, la pirateria, gli attentati sulla giurisdizione ecclesiastica. Gregorio XIII vi aggiunse anche le appellazioni al futuro concilio contro i decreti de' Papi. Vi erano ancora degli articoli riguardanti i limiti delle due potestà, e la esenzione degli ecclesiastici dai tributi. La Bolla non avrebbe potuto avere che un esito il più felice; ma parecchi articoli le procacciarono le più forti difficoltà, che divennero insuperabili nella maggior parte delle nazioni. Il re di Spagna e la repubblica di Venezia non volendo, che il cle-

ro stato senz'averla ne' pesi, non permisero mai ch'essa venisse pubblicata nei loro stati. L'ambasciatore di Filippo II in Roma ebbe anch'egli a questo proposito dei grandi contrasti. La Bolla fu similmente rigettata in Francia, ove, sin dall'anno 1510, il concilio di Tours le si era dichiarato poco favorevole. Però alcuni vescovi di quel regno, avendo tentato dipoi di farla ricevere nelle loro diocesi, il parlamento sentenziò, ch'essi sarebbero citati, sequestrate le loro rendite, e che chiunque non obbedirebbe a siffatta sentenza, verrebbe trattato come ribelle e reo di lesa maestà. Anche in Germania l'imperatore Rodolfo II s'era opposto alla pubblicazione di essa Bolla. Tali ripugnanze punto nè poco diminuiti coll'avanzare del tempo, nè meglio cessate le discordie che indi sortivano, nè gli ordini risoluti che se ne facevano in contrario, il Papa Clemente XIV, eletto nell'anno 1769, credette prudenza per le circostanze d'allora, di sospenderne la lettura e la solenne pubblicazione nel giovedì santo, anzi essendone fatte le stampe per la diramazione, egli vietò espressamente che venisse eseguita. Da quel tempo s'imitò sempre l'esempio di Clemente, e lo si osserva pur oggidì.

BOLLA DELLA CROCIATA. È un diploma o breve Pontificio, che contiene molte grazie, indulgenze e dispense concesse a' fedeli, che intraprendevano la guerra, o facevano delle opere pie, ovvero elemosine contribuenti alla guerra contro gli infedeli e gli eretici; onde per tali guerre, o per gravi bisogni de' sovrani, i Papi accordarono che tali sovvenzioni si applicassero secondo le circostanze de' tempi. Si appella

con tal nome perchè da principio si accordava a' soldati, i quali, segnati con una croce, uscivano alla battaglia contro a' turchi pel ricupero di Terra santa (*V. CROCIATA*). Ora la si suol concedere e rinnovare *ad tempus* a tutti i fedeli sudditi dell'imperatore del Brasile, e dei re delle Spagne, di Portogallo, e di Napoli, che dimorano nelle provincie e territori ad essi soggetti, oppure là si recano ad oggetto di esserne partecipi, giusta le parole: *Consistentibus, et ad illa declinantibus*. Dessa ha la durata di un anno, il quale comincia, in ogni rispettivo luogo, dal giorno della promulgazione; laddove poi questo sia spirato, di bel nuovo se ne pubblica un'altra, e così di seguito. V'ha quistione tra gli autori, se per l'anno della durata si debbano intendere i soli dodici mesi, ovvero il tempo da una pubblicazione all'altra; questa seconda opinione però, secondo il Ferraris (*Biblioth. ad verb. Bulla cruciata*), sembra la più probabile. Quanto agli effetti di questa Bolla, non possono conseguirsi quando essa non sia prima ricevuta, accettata e ritenuta presso di sé in istampa ovvero in iscritto, e firmata col sigillo e nome del commissario generale apostolico, incaricato della pubblicazione della bolla, o del delegato di lui, lo che si fa con solennità, particolarmente nella Spagna. A' rispettivi articoli dei regni, dicesi a chi, e quando fu accordata.

Il primo Pontefice, che l'abbia conceduta agli spagnuoli fu Giulio II, nel 1509. In seguito l'accordarono anche Leone X, nel 1519; Paolo III, nel 1535 e 1537; Giulio III, nel 1555; Paolo IV, nel 1559; Pio IV, nel 1562 e 1563; e s. Pio V, nel 1571. Questi ampliò

la concessione a sei anni, e così pure venne concesso anche in appresso da' successori Pontefici. Dopo s. Pio V, spedì la Bolla Gregorio XIII nel 1573, ordinando che nella Spagna ogni anno e nelle, Indie occidentali ad essa soggette si pubblicasse ogni due anni. La Bolla di questo Papa fu la più ampla ne' privilegi, ed anzi sull'esemplare di questa sono concepite quelle, che spedirono i susseguenti Papi sino al giorno di oggi. Lo stesso Gregorio XIII la concesse anche nel 1576. Quindi Sisto V, nel 1585; Gregorio XIV, nel 1591; Clemente VIII, negli anni 1592, 1600, 1603; Paolo V, nel 1605, con la proroga per la Spagna sino all'anno 1625 e per le Indie spagnuole fino al 1663. Gli altri Papi successivi la prorogarono ad ogni sei anni, ma non mai la concedettero in perpetuo. Clemente XI la spedì più volte a Filippo V, re di Spagna; senonchè non potendolo ridurre, giusta la promessa, a lasciar in pace i dominii austriaci mentre durasse la guerra co' turchi, nel 1718 a' 4 giugno, mediante il contenuto della Bolla *Romanus Pontifex*, tom. VIII, *Bollario Magno* p. 230, gli sospese gli emolumenti delle decime ecclesiastiche, concessi più volte colla Bolla della crociata. Avuto riguardo poi al grave danno, che da tale sospensione proveniva al re ed a' suoi stati, lo stesso Pontefice, ad istanza di esso, ne rivoò la sospensione colle Bolle *Alias* 13 e 20 settembre 1720, loc. cit. pag. 202 e 209. *V. FERRARIS*, loc. cit.

Ogni anno il Cardinal prefetto della *Congregazione Cardinalizia della reverenda fabbrica di s. Pietro (Vedi)*, fa istanza al Sommo Pontefice per mezzo del Cardinal segretario di Stato, perchè la Bolla

BOL

della crociata si mandi all'impero del Brasile, e ai regni di Spagna, di Napoli e di Portogallo, facendo constare essere giunte in Roma le consuete elemosine, che contribuiscono quelli, i quali bramano fruire delle grazie, dispense e indulgenze concesse con tal Bolla, potendole godere anco le monache, o donne che vivono ne' conservatorii. Le elemosine della bolla della crociata, i Sommi Pontefici le hanno sempre erogate pel mantenimento e restauri delle basiliche patriarcali di Roma; e ciò tuttora si osserva massime col sontuoso tempio Vaticano, ed ecco perchè la detta Congregazione Cardinalizia ne ha ingerenza. Questa per altro dee fare partecipe di quel prodotto la basilica lateranense.

In seguito di particolari accordi fra la Santa Sede e i menzionati governi, questi introitano le elemosine de' fedeli loro sudditi, per fruire delle grazie spirituali della bolla, e poi somministrano annualmente alla congregazione della fabbrica di s. Pietro, scudi dodicimila la Spagna, quattromila il Portogallo, duemila il Brasile, e circa settecento scudi Napoli, erogandosi il di più in vantaggio e bisogno dei singoli stati.